



COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.06.2011
Modificato con deliberazione del C.C. n.103 del 31-12-2013
Modificato con deliberazione del C.C. n.9 del 4-3-2014
Modificato con deliberazione del C.C. n.33 del 7-9-2022
Modificato con deliberazione del C.C. n.49 del 18.12.2025**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/11/1988 n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006 n. 296, disciplina l'applicazione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Sono in particolare evidenziate e recepite le norme innovative dell'art. 5 D. Lgs. 23 del 14/3/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2 – Soggetto attivo

Soggetto attivo dell'Addizionale comunale all'Irpef è il comune di Limone Piemonte che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Art. 3 – Soggetto passivo

Soggetti passivi dell'Addizionale comunale all'Irpef sono tutti i contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Limone Piemonte alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 4 – Applicazione dell'aliquota

L'Addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (RE), al netto degli oneri detraibili e dei crediti (comma 4 D. Lgs: 360/1998), determinato ai sensi del TUIR 917/1986 e ss.mm.ii.

In sede di prima applicazione, non viene stabilita una diversa soglia di esenzione diversa da quella prevista dalle norme in vigore, fatta salva la possibilità di apportare eventuali diversificazioni annuali alle soglie medesime con successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di una attenta valutazione di quelle che saranno le effettive realtà sociali del territorio gestito, non disgiunte dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio di competenza.

Art. 4 bis – Esenzioni

Nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

L'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro **10.000,00**. e il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando le aliquote di cui all'art 4 al reddito imponibile complessivo.

Art. 5 – Determinazione dell'aliquota

A decorrere dall'anno 2026, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale dell'irpef, prevista dal d.lgs. 360/98 viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, come di seguito indicato:

- scaglione di reddito da euro 0 a euro 28.000,00 aliquota 0,3%
- scaglione di reddito da euro 28.000,01 a euro 50.000,00 aliquota 0,4%
- scaglione di reddito da euro 50.001,00 aliquota 0,52%

le aliquote si intendono confermate anche per gli anni successivi, salva deliberazione adottata nei termini di legge.

Art. 6 – Funzionario Responsabile

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'Addizionale, secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento, è preposto il Responsabile dell'Area Contabile, in analogia a quanto stabilito per gli altri tributi locali.

A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale stessa previsti dalla legge e/o dai regolamenti interni dell'Ente.

Art. 7 – Modalità di versamento

Il versamento dell'Addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 143, della legge 27/12/2006 n. 296.

Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360.

L'aliquota per la determinazione dell'acconto è quella stabilita nella misura determinata per l'anno di riferimento se la deliberazione è effettuata **entro i termini per l'approvazione del bilancio**, altrimenti si farà riferimento a quella deliberata per l'anno precedente.

Art. 8 – Sanzioni ed interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, sia in acconto sia a saldo dell'Addizionale comunale all'Irpef, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18/12/1997, nonché gli interessi stabiliti dalla legge per omesso, insufficiente o tardivo versamento.

Art. 9 – Efficacia

Il presente regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

Art. 10 – Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/1990 n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11/02/2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11 – Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 12 – Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 13 – Rinvio ad altre disposizioni

Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con il presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2026.